SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2121)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1982

Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico

Onorevoli Senatori. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, ha radicalmente modificato la figura ed i compiti dei professori universitari abolendo tra l'altro alcune qualifiche ed introducendone altre.

Ciò, di riflesso, comporta che parte della normativa in materia precedente l'emanazione dell'anzidetto provvedimento debba essere rivista e modificata in modo che sia adeguata al nuovo ordinamento universitario.

In particolare va attentamente rivista la legge 2 aprile 1968, n. 475, riguardante l'esercizio farmaceutico, che, con le disposizioni di cui all'articolo 13, viene in pratica a privare l'Università ed in specie la Facoltà di farmacia dell'apporto prezioso di esperienze e di contributi professionali del titolare

di farmacia, al quale era simora consentito l'accesso all'insegnamento universitario quale docente incaricato, qualifica che il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha abolito.

Considerato invece che l'anzidetto provvedimento ha istituito, fra l'altro, una nuova fascia di professori e precisamente i professori associati a tempo definito, ai quali è consentito lo svolgimento di attività professionali, non si comprende perchè proprio e solo i farmacisti titolari debbano essere privati di tale possibilità.

Dalle considerazioni che precedono è scaturita la proposta di sostituire l'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, con una nuova normativa, che sottoponiamo all'esame ed all'approvazione degli onorevoli senatori.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

Al titolare ed al direttore responsabile di farmacia è consentito di svolgere l'insegnamento universitario solo se risultino inquadrati nel ruolo di professore associato a tempo definito.

Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà, tranne i casi di cui al comma precedente, dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni ».